

Svolgimento attività lavorativa
e pensione di reversibilità

**LE PERSONE CON DISABILITÀ CHE
PERCEPISCONO LA "PENSIONE DI
REVERSIBILITÀ" IN QUALITÀ DI FIGLI
"INABILI AL LAVORO" POSSONO
SVOLGERE UN'ATTIVITÀ
LAVORATIVA?**

Si, ma solo se l'attività svolta ha una finalità terapeutica e di inclusione sociale ed un orario non superiore a 25 ore settimanali. Occorre, inoltre, che l'attività sia svolta presso laboratori protetti, cooperative sociali o datori di lavoro che assumono persone con disabilità (con convenzione di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata). NB: La finalità terapeutica dell'attività è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

Per maggiori info
www.anffas.net

n.170



Anffas^{Onlus}
NAZIONALE